

ACCORDO
FINALIZZATO ALLA CONDIVISIONE DI UN PROGRAMMA
DI COLLABORAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA

TRA

MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
DELLA BASILICATA

1

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO:
ARCHITETTURA, AMBIENTE, PATRIMONI CULTURALI
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI

Il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo dell'Università degli Studi della Basilicata, (di seguito UNIBAS - DiCEM), con sede legale in Potenza, Via N. Sauro, 85 e sede amministrativa in Matera, Via Lanera 20, 75100, C.F. 96003410766, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Aldo Corcella, sulla base delle prerogative attribuite al Direttore dallo Statuto dell'Università della Basilicata e pertanto autorizzato alla stipula del presente atto con P. D. n. 173 del 22 dicembre 2023

e

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata (di seguito SABAP-Basilicata) del Ministero della Cultura (di seguito MiC), C.F. 80005840766, rappresentata dalla Soprintendente dr. Luigina Tomay, domiciliata per la carica in Potenza, Via dell'Elettronica, 7

2

PREMESSO CHE

- l'art. 5 dello Statuto dell'Università della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12 aprile 2012 e modificato con D.R. n. 469 del 9 ottobre 2023 prevede che "L'Università, per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della formazione e della cultura e intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati a livello di ateneo o delle singole Strutture primarie di cui al Titolo V";
- UNIBAS – DiCEM gestisce amministrativamente vari corsi di studio e la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (di seguito SSBA), ed ha

interesse a concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e di gestione;

- la SABAP-Basilicata (di seguito SABAP), ai sensi dell'art. 41 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organizzazione indipendente di valutazione della performance” assicura sul territorio di competenza la tutela che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette ad individuare - sulla base di un’adeguata attività conoscitiva - i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione;

3

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Finalità dell’Accordo

Con il presente atto le Parti, come sopra rappresentate, intendono sviluppare un proficuo rapporto di collaborazione didattico – scientifica al fine di potenziare e di ampliare l’offerta formativa didattica della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici in particolare mediante:

- l’erogazione di un insegnamento di Archeologia funeraria (*Archeologia della Magna Grecia*, SSD L-ANT/07, 20 ore, 4 CFU) rivolto agli specializzandi della SSBA;
- l’attivazione di seminari finalizzati ad illustrare le attività che i funzionari SAPAB svolgono sul territorio;

- l'avvio di progetti di studio e di ricerca congiunti con la SABAP.

Articolo 2. Modalità di realizzazione

La collaborazione sarà attuata secondo le seguenti modalità:

- la SABAP, nella persona della Soprintendente dr. Luigina Tomay, svolgerà le ore di insegnamento in *Archeologia funeraria (Archeologia della Magna Grecia, SSD L-ANT/07, 20 ore, 4 CFU)* nella sede dell'Università della Basilicata, sede di Matera (via Lanera 20, 75100) o, laddove necessario, presso altre sedi preventivamente concordate per un totale massimo di 20 ore frontali (4 CFU), partecipando anche alle sedute degli esami di profitto e delle tesi di specializzazione della medesima disciplina;
- la SABAP, nella persona dei suoi funzionari e dei suoi collaboratori, svolgerà inoltre incontri seminariali (*Fra tutela e gestione: il lavoro della Soprintendenza sul territorio*) nella sede dell'Università della Basilicata, sede di Matera (via Lanera 20, 75100) o, laddove necessario, presso altre sedi preventivamente concordate;
- la SABAP è disponibile ad accogliere, secondo i parametri di legge, studenti della SSBA per tirocini, la cui attivazione (entro la convenzione quadro Rep. n. 2245/TC del 19.10.2022 Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento siglata tra la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali DG-ERIC e l'UNIBAS) potrà essere regolata da ulteriore apposita convenzione;
- la SABAP effettuerà le docenze a titolo gratuito;

	- UNIBAS - DiCEM, in caso di didattica erogata in presenza, riconoscerà alla docente titolare dell'insegnamento in <i>Archeologia funeraria</i> rimborsi spese per le missioni effettuate per la docenza entro il limite di spesa previsto in caso lo stesso insegnamento fosse attribuito tramite procedura selettiva.	
	Articolo 3. Ulteriori forme di collaborazione	
	UNIBAS - DiCEM collabora, tramite la SSBA, con la SAPAB a ricerche ed indagini con spirito di sussidiarietà nelle materie di competenza, anche mettendo a disposizione professionalità tecnico-scientifiche, ambienti e dati scientifici per ricerche, seminari, conferenze, convegni preventivamente concordati ed organizzati congiuntamente e collaborando ad assicurarne la relativa pubblicità.	
	Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'Accordo.	5
	Articolo 4. Copertura assicurativa	
	Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività.	
	Articolo 5. Sicurezza	
	Entrambe le Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente	

	Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.	
	Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, nonché gli studenti partecipanti alle attività saranno tenuti, prima dell'accesso nei luoghi in cui le attività didattiche e di ricerca saranno espletate, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute e ad attenersi alle norme di legge e alle disposizioni interne di ciascun istituto.	
	Articolo 6. Utilizzo dei segni distintivi delle Parti	6
	Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.	
	Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari; tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.	
	L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui al presente articolo del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.	

Articolo 7. Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

7

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679.

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

Articolo 8. Durata e recesso

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha validità di un anno accademico (2023/2024).

Il presente Accordo è da considerarsi prorogabile annualmente, tramite scambio di note protocollate inviate a mezzo PEC istituzionale.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno tre mesi; tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

Articolo 9. Codice etico

Ciascuna delle parti dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico adottato dalla controparte; in particolare SAPAB dichiara di aver preso visione del *Codice Etico della Comunità dell'Università degli Studi della Basilicata* emanato con D. R. n. 278 del 27 luglio 2011, e UNIBAS DiCEM dichiara di aver preso visione del *Codice di Comportamento dei Dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo* emanato con D.M. 23/12/2015; ciascuna delle parti e si impegna a rispettare le disposizioni dei rispettivi codici adottati e a garantire il rispetto delle stesse da parte del personale coinvolto a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente rapporto.

8

Articolo 10. Foro competente

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni della legislazione vigente in materia, per quanto compatibili.

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole; qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Potenza.

Articolo 11. Bollo e Registrazione

Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta virtualmente da UNIBAS – DiCEM - Imposta di bollo assolta in modalità virtuale dall'Ateneo - giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Potenza n. 41594/1999.

Il presente Accordo è firmato digitalmente (ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22) e non è soggetto a registrazione; in caso contrario, le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

9

Per SABAP Basilicata

Per UNIBAS - DiCEM

La Soprintendente

Il Direttore

(Dott.ssa Luigina Tomay)

(prof. Aldo Corcella)